

COMUNE DI PERLEDO - PROVINCIA DI LECCO

REGOLAMENTO PER LA DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA POTABILE

Allegato sub "A" alla delibera di Consiglio Comunale n. 007 del 27.02.1998

CAPITOLO PRIMO: GESTIONE DELL'ACQUEDOTTO

ART. 1: ASSUNZIONE DEL SERVIZIO DEL PUBBLICO ACQUEDOTTO DENUNCIA DI APPROVVIGIONAMENTO DERIVATO DA FONTI DIVERSE

Il servizio della distribuzione dell'acqua potabile nel territorio del Comune è assunto in privativa dall'Amministrazione Comunale.

Il servizio verrà condotto in economia.

L'Amministrazione potrà stabilire con apposita deliberazione diversa forma di conduzione.

Tutti gli utenti che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto devono provvedere alla installazione ed al buon funzionamento di idonei strumenti di misurazione della portata dell'acqua prelevata secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione e denunciare il volume d'acqua prelevato nell'anno (art. 7 e art. 17 legge 10 maggio 1976, n. 319, così come modificata con l'art. 3 della legge 23 aprile 1981, n. 153).

ART. 2: COSTRUZIONE DELLA RETE IDRICA

La rete di distribuzione idrica sarà normalmente costruita su suolo pubblico direttamente dal Comune oppure mediante appalti.

In casi particolari potrà essere richiesto e concordato con le parti l'attraversamento delle condutture su suolo privato. Eventuali diramazioni su aree non servite dalla rete del pubblico acquedotto potranno essere costruite a richiesta dagli interessati sia in suolo pubblico o su strade e fondi privati a totale spesa, salvi i recuperi di cui sotto, dei richiedenti su progetti presentati dagli stessi, approvati dall'Amministrazione, realizzati da personale specializzato sotto l'alta sorveglianza del servizio acquedotto comunale.

Ultimati tali lavori, sarà redatto apposito verbale di collaudo e presa in carico delle opere da parte del servizio acquedotto.

Tutti gli impianti passeranno nella piena proprietà e disponibilità dell'Amministrazione, previa costituzione delle eventuali servitù per la parte delle reti costruite su strade o fondi privati.

In questo caso l'Amministrazione rimborserà al/agli interessati parte delle spese effettivamente sostenute sulla base di regolari fatture, se prodotte all'atto del collaudo lavori, mediante detrazione su consumi, per una durata massima di anni cinque. Tali consumi non potranno eccedere, annualmente, quelli medi di una utenza di caratteristiche simili a quella cui va in rimborso.

ART. 3: PROPRIETA' DELLE TUBAZIONI

Tutte le tubazioni della rete di distribuzione dell'acquedotto comunale, sino al raccordo con il contatore di misurazione dell'acqua consumata, contatore compreso, sono in ogni caso di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 4: SORVEGLIANZA, MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DEGLI IMPIANTI

La sorveglianza, manutenzione e riparazione degli impianti del pubblico acquedotto sono affidate al servizio, il quale, di volta in volta, per i vari lavori, si servirà in via ordinaria del personale dipendente e, solo in caso eccezionale, di personale straordinario, fatta salva la possibilità di ricorso a personale esterno nel caso di affidamento del servizio a terzi, così come previsto all'art. 1.

ART. 5: INTERRUZIONE DEL SERVIZIO DI EROGAZIONE

Nessuna responsabilità può essere imputata all'Amministrazione per interruzione nella erogazione dell'acqua dovuta a causa di rotture, lavori in corso, forza maggiore e simili.

Le utenze che, per loro natura, richiedono continuità del servizio, dovranno provvedere alla installazione di un adeguato, autonomo, impianto di riserva.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di disciplinare l'erogazione dell'acqua in conseguenza di diminuita disponibilità alle sorgenti o per altre inderogabili necessità.

ART. 6: PRIORITA' NELLA CONCESSIONE DELLE UTENZE

Ai fini delle nuove concessioni le utenze si distinguono in utenze domestiche ed utenze terziarie.

Nella impossibilità di soddisfare tutte le nuove richieste, è riservata la priorità alle utenze domestiche.

ART. 7: DANNI ALLE CONDOTTE E TUBAZIONI IN GENERE

Affinché non siano recati danni alle condotte stradali e alle derivazioni delle reti idriche, il servizio acquedotto, dietro richiesta, è tenuto a segnalare l'esatta ubicazione delle condutture stesse.

Qualora siano provocati guasti alle tubazioni per mancata richiesta di segnalazione di ubicazione, o per negligenza o colpa di chi esegue lavori in prossimità delle tubazioni, l'Amministrazione Comunale ha diritto al rimborso conseguente all'interruzione effettuata per le dispersioni di acqua riscontrate, il tutto maggiorato del =10%= per spese generali. La riparazione, ovviamente, sarà eseguita a spese di chi ha provocato il guasto.

ART. 8: DIVIETO DI QUALSIASI OPERAZIONE SULLA RETE E SULLE VALVOLE DI DISTRIBUZIONE

E' vietato a chiunque, all'infuori degli appositi incaricati del servizio di inserirsi nelle operazioni e nei lavori da praticarsi alla rete di distribuzione stradale ed alle diramazioni fino al contatore.

Tale proibizione comprende anche il divieto assoluto per i concessionari di manomettere o manovrare la valvola stradale posta dall'Amministrazione nel punto da cui si diparte la derivazione dell'utenza.

Chiunque violi le disposizioni del seguente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 50.000 a £. 500.000 obblazione in via breve £. 50.000

ART. 9: CHIUSURA TEMPORANEA E RIAPERTURA DELL'UTENZA

L'utente che, per qualsiasi motivo, intendesse chiudere temporaneamente la condotta dovrà presentare richiesta all'Amministrazione.

Eguale procedura dovrà essere osservata per la successiva riapertura.

Sono a suo carico le spese e i diritti relativi (All. A).

Per il tempo che la condotta rimarrà chiusa, l'utente sarà tenuto al pagamento del minimo garantito ovvero di quel maggior consumo che dovesse segnare il contatore per guasto, perdite o altre eventuali cause.

ART. 10: DISTRIBUZIONE DELL'ACQUA

La distribuzione dell'acqua proveniente dal pubblico acquedotto può avere luogo:

- a) per mezzo di impianti di uso pubblico;
- b) mediante concessione di utenze private.

CAPITOLO SECONDO: FORNITURE PER USO PUBBLICO

ART. 11: DEFINIZIONE DI IMPIANTI PER USO PUBBLICO

Sono considerati impianti per uso pubblico:

- a) tutte le fontanelle pubbliche e le vasche pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti per pubblici lavatoi;
- e) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico.

ART. 12: USO DELLE FONTANELLE PUBBLICHE

L'acqua delle fontane pubbliche può essere prelevata limitatamente al necessario per usi domestici, ed igienici, escluso tassativamente ogni altro uso.

E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.

E' vietato:

- a) prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti;
- b) fare qualsiasi uso dell'acqua prelevata escluso per i motivi sopracitati in prossimità delle fontane pubbliche.
- c) Chiunque violi le disposizioni del seguente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 100.000 a £. 500.000. Oblazione in via breve £. 100.000

ART. 13: VASCHE E CISTERNE PUBBLICHE

E' vietato utilizzare gli impianti per uso pubblico per fini diversi da quello cui sono destinate.

Chiunque contamina l'acqua delle fonti, dei pozzi, delle vasche è punito con ammenda sino a £. 1.000.000.= salvo

applicazione delle sanzioni previste dal codice penale.

Chiunque violi le disposizioni del seguente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 150.000 a £. 750.000. Oblazione in via breve £. 150.000

ART. 14: PRESE D'ACQUA PER SCOPI PARTICOLARI

Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate:

- a) bocche antincendio;
- b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini; per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse della collettività.

Chi manomette o fa uso arbitrario di tali prese o chiunque violi le disposizioni del seguente articolo è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria da £. 150.000 a £. 750.000. Oblazione in via breve £. 150.000

CAPITOLO TERZO: FORNITURE AD USO PRIVATO

ART. 15: DEFINIZIONE DELLE UTENZE PRIVATE

Sono considerate utenze private:

- quelle per uso domestico;
- quelle per uso zootecnico;
- quelle per uso terziario.

ART. 15/BIS: FORNITURA SU STRADE CANALIZZATE O PRIVE DI RETE

L'acqua verrà normalmente concessa per uso privato agli edifici prospicienti strade e piazze munite di tubazioni della rete idrica comunale, sia per uso domestico che per altri usi.

In ogni caso gli allacciamenti per uso domestico hanno la precedenza sugli altri allacciamenti.

Per gli edifici prospicienti aree non provviste di tubazioni di distribuzione, l'Amministrazione Comunale, salvo il disposto dell'art. 2, può concedere l'utenza sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti, quando da parte del richiedente sia corrisposto un parziale contributo a fondo perduto per il finanziamento della spesa di costruzione degli impianti necessari.

L'entità del contributo sarà determinata sulla scorta di apposita perizia del servizio acquedotto e, per ciascuna nuova utenza, sarà commisurata al numero dei vani utili da servire applicando il coefficiente 1 per i vani utili adibiti a civile abitazione; 1,5 per quelli adibiti ad altri usi (studi professionali, uffici, ecc.) e 3 per i locali soggetti ad autorizzazione di agibilità.

Gli interessati dovranno versare, prima dell'inizio dei lavori, l'intera somma prevista, salvo conguaglio a consuntivo ed i recuperi di cui al richiamato art. 2.

ART. 15/TER: DIRITTO DI RIFIUTO O DI REVOCA DELLE FORNITURE PER USI DIVERSI DA QUELLI FAMILIARI

Nel caso di forniture di acqua per usi diversi da quello domestico familiare, è in facoltà dell'ente rifiutare o revocare in qualsiasi momento la somministrazione, ove si verificano condizioni eccezionali di erogazione o di servizio, o sorgano altri gravi motivi che spetta all'ente stesso valutare insindacabilmente.

Nessun diritto, rivalsa o pretesa di risarcimento potrà, in tal caso essere rivendicata dal concessionario.

ART. 16: SOGGETTI AMMESSI ALLA FORNITURA

La fornitura dell'acqua verrà fatta di norma direttamente ai proprietari degli stabili; in via di eccezione anche agli inquilini i quali, però, dovranno presentare all'atto del contratto l'autorizzazione del proprietario.

Quando il caso lo richieda, la domanda di concessione dovrà essere firmata dai condomini.

Se per servire l'utente si dovessero porre tubazioni su terreni di terzi, il richiedente dovrà fornire il nullaosta del proprietario del terreno per servitù di acquedotto.

ART. 17: RICHIESTA DI ALLACCIAMENTI

Per ottenere nuovi allacciamenti, gli interessati dovranno produrre apposita domanda su moduli predisposti dal Comune, unitamente (art. 45, L. 47/85) ad una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 della Legge 4/1/68, n. 15, indicante gli estremi della concessione ad edificare o, per le opere abusive, gli estremi della concessione in sanatoria, ovvero copia della domanda di concessione in sanatoria corredata della prova del pagamento delle somme dovute a titolo di oblazione per intero nell'ipotesi dell'art. 13 della L. 28/2/1985, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni e limitatamente alle prime due rate nell'ipotesi dell'art. 35.

Dalla suddetta dichiarazione sostitutiva dovrà, eventualmente, risultare che l'opera è stata edificata anteriormente al 30/1/1977.

Se usufruisca già del pubblico servizio, in sostituzione il richiedente produrrà copia di una fatture emessa dall'azienda erogante del servizio o di documento dal quale risulti che l'opera già fruisce del pubblico servizio.

La domanda, unica per ogni fabbricato od utenza, dovrà comunque indicare, fra l'altro, il tipo di utenza richiesta con riferimento all'art. 15 e dovrà essere sottoscritta dal proprietario o proprietari.

Se trattasi di usufruttuario, costruttore, amministratore questi dovrà essere regolarmente autorizzato.

In caso di domande per allacciamento di edifici allo stato progettuale si dovrà allegare una situazione di mappa ed una pianta del fabbricato da costruire.

L'allacciamento definitivo potrà solo avvenire, però, se e quando l'interessato potrà produrre il certificato di abitabilità o di usabilità.

La concessione è sempre subordinata all'accertamento che da parte del richiedente sia provveduto al regolare smaltimento delle acque reflue con scarico in fognature o canali di scarico, in guisa da evitare rigurgiti ed impaludamenti sia dentro che fuori l'edificio.

L'impianto della distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore, è eseguito a spese dell'utente secondo le prescrizioni tecniche che impartirà il servizio acquedotto.

ART. 18: ONERI DI ALLACCIAMENTO – CAUZIONI – NOLI – CANONI – SPESE CONTRATTUALI

Accolta la domanda, il richiedente l'utenza dovrà versare, prima della firma del contratto:

1) un fondo spese di allacciamento pari al preventivo predisposto dall'Amministrazione per i lavori di posa della tubazione dalla rete stradale al limite della proprietà privata e costruzione del pozzetto per il contatore o per la bocca d'incendio;

2) un diritto fisso di allacciamento prefissato (All. "A");

3) all'atto della stipulazione del contratto di fornitura – e anche in corso di contratto – il Comune richiede all'utente, a garanzia degli impegni da questi assunti, un anticipo in conto consumo infruttifero che compensa solo parzialmente il Comune della ritardata esazione rispetto al momento dell'erogazione.

L'ammontare dell'anticipo è fissato nell'allegato "B"; di esso potrà essere richiesto l'aggiornamento anche in corso di utenza, in relazione all'andamento delle tariffe di vendita.

Il Comune, in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienza del presente regolamento e della legge.

L'anticipo in conto consumo, all'occorrenza, previa detrazione delle somme di cui al precedente comma, è rimborsabile ad avvenuta cessazione dell'utenza.

In sede di prima applicazione del presente regolamento, ai contratti già in corso si applicano le disposizioni dei commi precedenti.

4) Un fondo contrattuale comprensivo anche del recupero spese stampati.

Alla firma del contratto verranno liquidati e conguagliati i fondi versati per spese di allacciamento e spese di contratto.

Un importo fissato dalla tariffa in vigore, quale nolo del contatore comprendente la manutenzione dello stesso e un importo quale canone per idrante antincendio, saranno riscossi periodicamente con l'importo dei consumi.

ART. 19: PRESCRIZIONI RELATIVE ALLA ESECUZIONE DEI LAVORI PER POSA TUBAZIONI ACQUA

La condotta dovrà essere posta ad una profondità di cm. 50 – 60 sotto il piano viabile.

Lo scavo dovrà essere eseguito nei tempi stabiliti dai tecnici dell'Ente e secondo le modalità che gli stessi indicheranno.

A garanzia della esecuzione dei lavori di ripristino il concessionario dovrà versare nella cassa comunale, al momento della sottoscrizione del contratto di fornitura dell'acqua, una cauzione che sarà determinata con deliberazione dell'Ente per ogni metro lineare di scavo da aprirsi.

La cauzione sarà restituita ad ultimazione dei lavori di ripristino e previo nullaosta dell'ufficio tecnico dell'Ente.

ART. 20: ACCERTAMENTO DEI CONSUMI

La quantità dell'acqua somministrata sarà verificata mediante letture da effettuarsi con periodicità semestrale.

Nel caso che il consumo del semestre raggiunga la quantità minima sottoscritta l'utente sarà tenuto a pagare per intero detto minimo garantito.

Di contro se il consumo dell'acqua nel periodo di lettura supera tale minimo, la fatturazione avviene sulla base del consumo accertato.

Se non si ha la possibilità di effettuare la lettura, in quanto l'utente non crea le condizioni, si applica il minimo ed è da considerarsi a fondo perso.

ART. 21: MAGGIOR CONSUMO

Le letture dei contatori sono effettuate a cura dell'Ente e secondo la periodicità dallo stesso deliberata.

Se il consumo sarà superiore alla quantità contrattualmente impegnata, l'utente dovrà pagare l'eccedenza, determinata tra il consumo segnato e la quantità contrattualmente impegnata, al prezzo di tariffa vigente.

E' escluso ogni conguaglio tra eccedenza positiva e negativa rispetto al minimo contrattuale nei diversi intervalli di lettura.

In base alle letture rilevate l'ufficio dell'Ente procede al computo del consumo avvenuto nel periodo relativo alla determinazione di quanto il concessionario è tenuto a pagare per maggior consumo oltre il minimo contrattuale e, conseguentemente, alla compilazione dei relativi documenti contabili ed alla riscossione con le modalità stabilite dall'Ente stesso.

A partire dal 1° Febbraio gli utenti potranno ritirare presso gli uffici comunali apposite schede di rilevamento e lettura del consumo, ed indicare le letture del contatore alla data della prima lettura ed alla data della seconda lettura come sopra precisato.

Qualora non si provvedesse al ritiro delle schede presso gli uffici comunali entro il 1° Giugno, sarà cura dell'Amministrazione Comunale inviare all'indirizzo dell'utente la scheda tramite il servizio postale con addebito della spesa.

L'Amministrazione Comunale si farà carico di avvisare con appositi manifesti in tempo utile la popolazione.

Ogni singola scheda opportunamente compilata in ogni sua parte, comprese le informazioni richieste sullo stato dell'impianto dovrà, a cura dell'utente, anche a mezzo servizio postale, essere fatta pervenire agli uffici comunali entro il 15 Luglio ed entro il 15 Ottobre.

Qualora non si provvedesse a quanto sopra, l'Amministrazione Comunale provvederà ad eseguire la lettura tramite un suo incaricato ed agli inadempienti verrà applicata una sanzione di lire 100.000.=.

ART. 22: USO BOCHE DI INCENDIO PRIVATE

Le bocche di incendio non dovranno aprirsi che nel caso di incendio dello stabile per il quale furono richieste.

Saranno perciò munite di apposito sigillo e l'utente sarà obbligato a denunciare al Comune nel tempo più breve ed in ogni caso entro ventiquattro ore, di aver adoperato la bocca di incendio per l'uso su accennato.

ART. 23: ALLACCIAMENTO DI EDIFICI COMPRENDENTI PIU' ALLOGGI

Ogni edificio avrà una presa d'acqua propria con diramazione dalla tubatura stradale.

Per i contatori unici, installati precedentemente all'entrata in vigore del presente regolamento, al servizio di più appartamenti, si provvederà alla stipula di contratti per consumi di base prevedenti quali minimo e massimo consumo, quello fissato dal CPP moltiplicato per il numero di appartamenti serviti.

ART. 24: DISTACCO DI ALLOGGI ALLACCIATI AD UNICA PRESA

In caso di divisione di uno stabile già fornito d'acqua, il proprietario più vicino alla diramazione potrà usufruire della presa già esistente.

Gli altri proprietari, volendo avere l'uso dell'acqua, dovranno chiedere separatamente apposita concessione con speciale derivazione dal tubo stradale.

ART. 25: AMPLIAMENTO DELLA CONCESSIONE

L'utente che intendesse far estendere la tubatura dell'acqua ad ampliamenti di fabbricati, a nuove costruzioni in aderenza o comunque variare l'utenza originaria deve richiederne l'autorizzazione.

ART. 26: CONDUTTURE PRIVATE ALL'INTERNO DELLA PROPRIETA'

Le tubazioni della distribuzione privata che ricadono su aree scoperte all'interno della proprietà devono essere collocate a profondità non inferiore a 60 cm. Dal piano terra, a sufficiente distanza dai canali di rifiuto ed a quota ad essi superiore.

Nell'interno degli stabili le tubazioni devono essere collocate in posizioni tali da non poter essere danneggiate: non in vicinanza di superfici riscaldate, né, in particolare, di camini.

Nessun tubo dell'impianto deve sottopassaggi od essere posto entro fogne, pozzetti di smaltimento, pozzi neri o simili. Quando non sia possibile altrimenti, per accertate necessità, detti tubi dovranno essere protetti da un tubo guaina a tenuta idraulica convenientemente rivestito contro la corrosione.

Gli eventuali giunti dovranno distare almeno un metro dall'estremità dell'attraversamento.

Nei punti più depressi delle condotte saranno installati rubinetti di scarico.

ART. 27: COLLEGAMENTI DI IMPIANTI AD APPARECCHI

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapori, acque non

potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze strane.

L'eventuale collegamento delle condutture di acqua potabile con impianti per la produzione di acqua calda è ammesso solo nei casi in cui venga installata idonea valvola di "non ritorno".

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di apparecchi elettrici.

ART. 28: IMPIANTI DI POMPAGGIO

Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate con interposizione di un serbatoio di raccolta in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata, anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature.

E' assolutamente vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.

Gli schemi dell'impianto di pompaggio da adottarsi debbono essere sottoposti all'approvazione del servizio acquedotto il quale può prescrivere eventuali modifiche.

ART. 29: SERBATOI

Nel caso che si renda indispensabile l'accumulo di acqua nei serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo in modo da impedire ogni possibilità di ritorno dell'acqua per sifonamento.

Il serbatoio andrà dotato di troppo pieno e di scarico, accuratamente protetto ed in modo da evitare qualsiasi deposito estraneo.

CAPITOLO QUARTO: MISURAZIONE DEI CONSUMI

ART. 30: TIPO E CALIBRO DEI CONTATORI

Tipo e calibro dei contatori sono prefissati dall'ufficio in relazione all'utenza.

I contatori sono di proprietà dell'Amministrazione; gli utenti ne sono i consegnatari e sono pertanto responsabili dell'integrità dei sigilli e di qualunque manomissione o danno.

La spesa per la sostituzione, a richiesta, del contatore fa carico all'utente.

ART. 31: POSIZIONE DEI CONTATORI

I contatori dovranno essere collocati in luogo idoneo e di facile accesso per le operazioni di lettura e manutenzione; tale luogo si dovrà stabilire in accordo con il servizio acquedotto.

Dopo del contatore sarà collocato a spese dell'utente, un rubinetto di arresto.

Il rubinetto di arresto o la saracinesca prima del contatore, dovranno essere posati in corrispondenza del margine della strada ed immediatamente fuori dalla zona asfaltata o comunque carrozzabile; gli stessi devono essere lasciati liberi e coperti con un chiusino in ghisa che non dovrà mai essere ricoperto con asfalto o terra.

Il rubinetto di arresto potrà coincidere, nel caso di contatori ubicati in cassonetto collocato a filo strada, con la saracinesca installata a valle del contatore stesso.

Nel caso il rubinetto di arresto non fosse collocato come previsto nel precedente comma, il confine di competenza della manutenzione coinciderà con il filo strada comunale.

Nel tal caso la manutenzione del tratto intercorrente dalla derivazione della condotta principale al rubinetto di arresto, sarà a cura e a spese dell'Ente, mentre per il tratto compreso dal rubinetto di arresto al contatore, la manutenzione sarà a cura dell'Ente e a spese del Concessionario.

Questa norma si applica anche agli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Tutti i contatori ed il rubinetto che li precede saranno provvisti di apposito suggello di garanzia apposto dal servizio acquedotto.

Per i contatori già installati alla data di entrata in vigore del presente regolamento, il servizio acquedotto potrà prescrivere l'esecuzione dei lavori necessari per rendere agevole la lettura disponendo, eventualmente, una diversa ubicazione del contatore o del rubinetto di arresto.

Ove l'utente non vi provveda entro 60 giorni successivi alla notifica della prescrizione potrà essere disposta la sospensione dell'erogazione.

ART. 32: CONTATORI IN FABBRICATI CON PIU' UTENZE

Ogni utenza deve essere munita di apposito contatore.

Nei fabbricati con più utenze i contatori dovranno installarsi in un unico riquadro.

ART. 33: CUSTODIA DEI CONTATORI

L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti i pozzetti o nicchie dei contatori, la botola del pozzetto e lo sportello della nicchia.

La manomissione dei suggelli e ogni altra operazione che turbi il regolare funzionamento del contatore saranno puniti con le sanzioni di legge e di regolamento.

ART. 34: INCURIA E MANUTENZIONE DEL CONTATORE

Ogni danno e conseguente spesa derivanti da incuria o manomissione del contatore sono a carico dell'utente, che per casi più gravi potrà anche essere sospeso dall'utenza.

ART. 35: VERIFICA DEI CONTATORI A RICHIESTA DELL'UTENTE

A richiesta dell'utente, l'ufficio provvederà alle opportune verifiche.

Qualora sia stata riscontrata tecnicamente una irregolarità di funzionamento del contatore, il consumo dell'acqua viene valutato con decorrenza dalla lettura dell'anno precedente, sulla base delle risultanze di prova del contatore, con eventuale rimborso del non dovuto.

Se invece la verifica comprova l'esattezza del contatore entro i limiti di tolleranza del D.M. 21 Luglio 1976 (G.U. n. 216/1976) l'utente rimborserà le spese di verifica da quantificarsi dal servizio acquedotto.

ART. 36: DIFETTOSA O MANCATA MISURAZIONE DEI CONSUMI

Quando per una causa qualsiasi il contatore avesse cessato di funzionare il consumo sarà commisurato dalla media delle ultime 3 letture regolari effettuate.

ART. 37: RIMOZIONE E SPOSTAMENTO DEI CONTATORI – DIVIETO

I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per disposizione del servizio acquedotto ed esclusivamente per mezzo dei suoi incaricati, con spese a carico dell'utente, da calcolare di volta in volta dall'ufficio competente.

CAPITOLO QUINTO: CONTRATTI DI FORNITURA

ART. 38: TITOLARITA' DELLA CONCESSIONE

Il titolare firmatario della concessione o contratto con tutte le conseguenti responsabilità è normalmente il proprietario dell'edificio, o alloggio, ovvero l'usufruttuario o il conduttore.

Il presente regolamento disciplina tutte le utenze, da chiunque richieste.

Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto.

ART. 39: CONTRATTO DI UTENZA

Ad ogni utenza, per tale intendendosi ogni contatore di erogazione, dovrà corrispondere apposito contratto redatto sugli appositi modelli predisposti dall'Amministrazione.

I contratti di utenza di cui al precedente comma potranno essere stipulati previo l'assorbimento degli obblighi di cui all'art. 18:

- a) per le nuove utenze: solo dopo che saranno stati autorizzati i lavori di allaccio;
- b) per le vecchie utenze (subingresso): in qualsiasi momento e si intenderanno automaticamente cessate le corrispondenti precedenti utenze.

Il contratto deve fare riferimento al presente regolamento e l'utente deve confermare la piena conoscenza e accettazione delle norme regolamentari anche se non allegate.

Le spese di bollo e le tasse in genere relative al trapasso sono a carico del subentrante.

ART. 40: FORNITURE PROVVISORIE

A richiesta potrà essere accordata una fornitura provvisoria motivata da particolari usi.

Tali forniture verranno concesse, compatibilmente con il normale servizio di erogazione, per la durata di un anno, a condizioni, se non si tratta di fatto occasionale:

- che sia posto in opera, anche in via provvisoria, ma convenientemente protetto da offese e manomissioni, lo strumento

di misurazione;

- che sia versato un anticipo pari al presunto importo del consumo per l'intero periodo, salvo conguaglio a fornitura conclusa;

- che sia applicata la tariffa corrispondente a quella dell'utenza in cui rientra la fornitura;

- che siano pagate le spese di allacciamento e sia effettuato un deposito cauzionale per le attrezzature ed i materiali impiegati.

Tutto il materiale resta di proprietà dell'Amministrazione.

ART. 41: DURATA DEI CONTRATTI DI FORNITURA

I contratti di fornitura, salvo diversa indicazione contrattuale, sono a tempo indeterminato.

L'utente in ogni caso, può disdire il contratto in ogni momento fermo restando che la disdetta avrà efficacia solo al giorno in cui saranno apposti al contatore i sigilli di blocco.

L'apposizione dei sigilli di cui al precedente comma dovrà avere luogo entro tre giorni dalla richiesta e dovrà risultare da apposito verbale da cui dovranno essere rilevabili le letture del contatore.

ART. 42: USO DELL'ACQUA

L'utente non può derivare l'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto e, in particolare, non può cederla a terzi senza esplicita autorizzazione del servizio acquedotto e alle condizioni e modalità che dallo stesso ufficio saranno stabilite.

L'autorizzazione di cui al precedente comma dovrà sempre risultare in forma scritta.

CAPITOLO SESTO: CONTABILIZZAZIONE DEI CONSUMI

ART. 43: ACCERTAMENTO DEI CONSUMI – LETTURA DEI CONTATORI

I consumi sono determinati dalla lettura del contatore che avrà luogo nei seguenti periodi:

NEI MESI DI GENNAIO E LUGLIO secondo l'itinerario stradale ed il programma predisposto dal responsabile del servizio acquedotto.

Qualora, per causa dell'utente, non sia stato possibile eseguire la lettura e tale impossibilità si ripeta nelle successive verifiche, può essere disposta, previa notifica, la chiusura dell'utenza.

La riapertura potrà avere luogo soltanto dopo effettuata la lettura e quando l'utente abbia provveduto al pagamento dei consumi e delle spese.

Il servizio ha comunque la facoltà di far eseguire, quando lo ritenga opportuno, letture supplementari.

L'Amministrazione potrà stabilire anche altri sistemi di lettura del contatore con autolettura.

ART. 44: TARIFFE ACQUA – RUOLI DI RISCOSSIONE

(Art. 9 D.L. 2.3.1989, n. 66 – ora L. 24.4.1989, n. 144)

Ai fini dell'applicazione delle tariffe restano definiti i seguenti usi:

a) USO DOMESTICO – Si considera destinata a uso domestico l'acqua utilizzata per alimentazione, per servizi igienici e per gli altri ordinari impieghi domestici. E' escluso l'innaffiamento di giardini ed aiuole, il lavaggio di veicoli ed altri usi estranei all'uso domestico familiare in senso stretto. Nel caso che un solo contatore fornisca l'acqua a più nuclei familiari, composti almeno da due persone ciascuno ai soli fini del calcolo degli scaglioni di consumo, verrà attribuita una "concessione" per ciascun nucleo familiare.

b) USO ZOOTECNICO – E' l'acqua destinata alle attività di allevamento degli animali. Per tale uso il costo dell'acqua al mc. resta determinato nella misura del 50% della tariffa ordinaria per l'uso domestico.

c) USO TERZIARIO – E' l'acqua destinata ad usi diversi da quelli indicati ai punti a) e b).

Le tariffe di vendita dell'acqua vengono stabilite e modificate periodicamente con autonomi provvedimenti del Consiglio Comunale. Si dà atto che quelle in atto vigenti sono riportate nella tabella del presente regolamento (All. "B").

La riscossione avrà luogo a mezzo ruoli con procedure di cui al R.D. 14.4.1910, n. 639, o di essa sostitutiva.

d) Gli Edifici Comunali e gli Edifici Parrocchiali sul territorio comunale sono esonerati dal pagamento del canone.

ART. 45: PREZZO DELL'ACQUA

La tariffa per la fornitura dell'acqua è determinata dal competente organo deliberante dell'Ente in relazione ai costi di gestione, comprese le spese di personale, per beni e trasferimenti e per gli oneri di ammortamento dei mutui esclusi quelli finanziati con contributo statale o regionale che, per gli stessi, sono stati contratti.

Le relative deliberazioni sono assunte nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente e sottoposte alle verifiche di legge.

I quantitativi di acqua, anche se non consumati, stabiliti quale minimo garantito per le necessità domestiche fondamentali, sono fatturati all'utenza domestica a tariffa agevolata; i quantitativi di acqua eccedenti il livello delle necessità domestiche fondamentali, anche se non consumati, saranno fatturati a tariffa base fino al quantitativo contrattualmente impegnato.

Per le utenze non domestiche, il quantitativo da fatturare a tariffa base è stabilito dall'Ente.

Per le utenze di acqua non potabile, il prezzo di vendita al consumo è fissato nella misura del 50% delle corrispondenti tariffe per la fornitura di acqua potabile.

ART. 46: SOSPENSIONE DELLA FORNITURA PER MOROSITA'

Il pagamento delle bollette per la fornitura dell'acqua dovrà effettuarsi nel termine di giorni quindici dalla data di recapito della stessa.

Trascorso inutilmente tale termine, l'Amministrazione provvederà all'invio di un sollecito al pagamento della fornitura, con maggiorazione degli interessi di mora, diritti e bolli.

Ove l'utente non provveda al saldo del credito dell'Amministrazione nel termine di quindici giorni dalla notifica del sollecito, si provvederà alla chiusura dell'utenza, che non verrà riattivata se non dopo che l'utente abbia regolarizzato la pendenza.

ART. 47: RISOLUZIONE DI DIRITTO DELLE CONCESSIONI

La concessione si intende revocata senza intervento di alcun atto formale da parte dell'Amministrazione Comunale quando, dopo tre mesi dalla sospesa erogazione dell'acqua per morosità dell'utente, non sia intervenuta regolarizzazione del credito dell'Amministrazione e in tutti gli altri casi previsti dal presente regolamento.

ART. 48: RESPONSABILITA' DELL'UTENTE SULL'USO E CONSERVAZIONE DELLA DERIVAZIONE

L'utente deve provvedere perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti gli apparecchi costituenti l'impianto e la derivazione nel tratto che corre entro la sua proprietà.

L'utente è quindi responsabile dei danni quivi provocati per qualsiasi causa non di forza maggiore ed è tenuto a rimborsare le spese di riparazione.

In particolare egli deve attuare i provvedimenti idonei ad evitare gli eventuali pericoli di gelo.

Sono comunque a carico dell'utente, in base a preventivo, le spese per il disgelo e le eventuali riparazioni o sostituzioni.

ART. 49: PORTATA GARANTITA

Gli impegni di fornitura si intendono riferiti al punto di entrata della derivazione in proprietà privata. Pertanto non saranno dovute indennità o rimborsi nel caso che, per deficienza di pressione, l'acqua non salga ai piani superiori. Il servizio ha la facoltà di inserire nella derivazione un limitatore di portata commisurata alle massime prestazioni del contatore o, in particolari circostanze, commisurato col regime di portata della condotta.

ART. 50: PERDITE, DANNI, RESPONSABILITA'

Ogni utente risponde della buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.

Nessun abbuono sul consumo dell'acqua è comunque ammesso per eventuali dispersioni o perdite degli impianti stessi dopo il contatore, a qualunque causa dovuti, né il servizio può direttamente od indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da cattivo funzionamento degli impianti interni.

L'utente ha il dovere di segnalare immediatamente al servizio le dispersioni che si verificassero in corrispondenza o prima del contatore.

ART. 51: MANOMISSIONI ALLE CONDUTTURE

Oltre a quanto previsto ai precedenti articoli, in merito alle modalità e divieti di utilizzazione dell'impianto dell'acqua fornita, è fatto divieto agli utenti:

- a) di manomettere in qualsiasi modo le condutture esterne e gli apparecchi di misura, e di manovrare le valvole di arresto collocate prima del contatore;
- b) di fare derivazioni dall'interno a favore di altri proprietari o di altri inquilini, quando questi non siano indicati nella domanda di fornitura;
- c) di servirsi dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

ART. 52: VARIAZIONE DELLE TARIFFE E DEL REGOLAMENTO

L'ente si riserva la facoltà di modificare, previa approvazione dell'autorità competente, ove necessari, le tariffe e le

disposizioni del presente regolamento, dandone comunicazione all'utenza mediante pubblicazione nell'Albo Pretorio del Comune.

Nel caso l'utente non receda dal contratto, entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione, le comunicazioni si intendono tacitamente accettate.

In particolare le variazioni tariffarie, sui consumi in corso, si applicano tenendo presente il principio della prevalenza dei consumi, fissato con Circolare n. 117 del 18.7.1947, dal Ministero dell'Industria e del Commercio, nell'ambito del normale ciclo di lettura dei contatori.

E' fatta salva in materia la competenza del Comitato Interministeriale Prezzi (C.I.P.).

Le variazioni ed aggiunte o modifiche si intenderanno obbligatorie anche per gli utenti che siano già investiti delle concessioni dell'acqua.

ART. 53: AZIONI GIUDIZIARIE

Per qualsiasi controversia che sorgesse l'Amministrazione dell'acquedotto e gli utenti è competente l'autorità giurisdizionale del territorio del Comune proprietario dell'acquedotto.

CAPITOLO SETTIMO: DISPOSIZIONI FINALI

ART. 54: PENALITA'

Salvo i casi di falsità o di frode per i quali si procederà a norma del Codice Penale, per le contravvenzioni al presente regolamento, il trasgressore sarà punito con la sanzione amministrativa di cui all'art. 106 e seguenti del T.U.L.C.P. 03 Marzo 1934, n. 383, qualora non diversamente stabilito nel regolamento stesso, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, secondo la gravità dei fatti.

La quantità d'acqua defraudata sarà inoltre stimata inappellabilmente dalla Giunta Comunale, e dovrà essere pagata al costo corrispondente.

L'Amministrazione ha diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua finché ogni cosa sia ridotta al suo stato normale.

ART. 55: VALIDITA' DELLA FATTURAZIONE

Gli eventuali reclami per errata misurazione del contatore od altro, non esonera l'utente dal pagamento del maggior consumo nel termine stabilito.

ART. 56: REGOLAMENTO COME NORMATIVA CONTRATTUALE

Le norme del presente regolamento ed i relativi allegati "A" - "B" formano parte integrante del contratto di concessione.

ART. 57: TASSE ED IMPOSTE

Qualunque tassa od imposta che venisse applicata sulle forniture di acqua, sugli impianti e sugli apparecchi di misurazione, sarà ad esclusivo carico dell'utente.

ART. 58: APPLICABILITA' DEL DIRITTO COMUNE

Per quanto non previsto nel presente regolamento sono applicabili le norme, le disposizioni e gli usi vigenti.

ART. 59: DECORRENZA E INSERIMENTO NELLA RACCOLTA DEI REGOLAMENTI COMUNALI

Il presente regolamento entrerà in vigore dopo il quindicesimo giorno dalla sua seconda pubblicazione all'Albo, ad avvenuta approvazione.

E' demandata alla Segreteria l'incarico di inserire il presente Regolamento nella raccolta dei Regolamenti Comunali.

"TABELLA - A": DIRITTO FISSO DI ALLACCIAMENTO

USO DOMESTICO - RESIDENTI: £. 100.000.=

USO DOMESTICO - NON RESIDENTI: £. 200.000.=

USO TERZIARIO: £. 300.000.=

"TABELLA - B": TARIFFE ACQUA

FASCE TARIFFARIE - TARIFFE - FASCE DI CONSUMI

Utenze domestiche per semestre - Utenze terziarie per semestre

Consumi essenziali: £. 350 Fino a 45 mc.

Consumi di base: £. 465 Da 45 a 68 mc. - Da 0 a 290 mc.

Consumi di 1° supero - £ 691 - Da 68 a 102 mc. - Da 290 a 434 mc.

Consumi di 2° supero - £. 795 - Da 102 a 136 mc. - Da 435 a 580 mc.

Consumi di 3° supero- £. 917- Oltre 136 mc. - Oltre 580 mc.

Da riscuotere mediante appositi ruoli.

Il contratto è unico e si riferisce ai consumi di base. I quantitativi di acqua, anche se non consumati, fino a 45 mc. al semestre verranno fatturati per intero a tariffa agevolata, pari a £. 15.750.= al semestre (£. 350 X 22,5 mc.).

I quantitativi di acqua anche se non consumati da 45 mc. a 68 mc. al semestre verranno fatturati a tariffa base, pari a £. 10.695.= al semestre (£. 465 X (68 – 45) =

I quantitativi in supero verranno fatturati per i mc. effettivamente consumati. Ai sensi dell'art. 9, 3° c., L. 24.04.1989, n° 144, alle utenze relative ad attività di allevamento degli animali viene applicata la tariffa ordinaria.

Anticipo conto consumo £. 100.000.=.